

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 2 marzo 1979

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65401
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA S. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 6509**

LEGGE 3 febbraio 1979, n. 66.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo e scambi di note, firmati al Cairo il 29 aprile 1975.

LEGGE 3 febbraio 1979, n. 67.

Adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione.

LEGGE 3 febbraio 1979, n. 68.

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni n. 141 e n. 142, adottate a Ginevra il 23 giugno 1975 dalla 60ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro.

LEGGE 3 febbraio 1979, n. 69.

Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 144 concernente le consultazioni tripartite destinate a promuovere l'adozione di norme internazionali del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 1976 nel corso della 61ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro.

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 70.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Malta per lo sviluppo dei servizi di telecomunicazioni tra i due Paesi, con allegati, firmato a La Valletta il 24 maggio 1974.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 febbraio 1979, n. 66.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo e scambi di note, firmati al Cairo il 29 aprile 1975.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo e scambi di note, firmati al Cairo il 29 aprile 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — BONIFACIO —
PRODI — OSSOLA — Malfatti

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY
AND THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments

The Republic of Italy and the Arab Republic of Egypt desiring to intensify economic co-operation between both countries, INTENDING to create favourable conditions for investments by nationals and companies of either country in the territory of the other country and

RECOGNIZING that encouragement and protection of such investments are apt to stimulate the flow of capital to the benefit of the economic prosperity of both countries

HAVE AGREED AS FOLLOWS

Article 1

Each Contracting Party shall in its territory promote as far as possible the investment of capital by nationals or companies of the other Contracting Party and admit such investments in accordance with its legislation. It shall in any case accord such investments fair and equitable treatment.

Article 2

(1) Neither Contracting Party shall in its territory subject investments completely owned by nationals or companies of the other Contracting Party to treatment less favourable than it accords to investments of its own nationals or companies or to investments of nationals or companies of any third country.

(2) Neither Contracting Party shall in its territory subject nationals or companies of the other Contracting Party, as regards their activity in connection with investments, to treatment less favourable than it accords to its own nationals or companies or to nationals or companies of any third country.

(3) The treatment so granted shall not apply to privileges which either Contracting Party accords to nationals or companies of a third country because of its membership in, or association with, a customs union, a common market or a free trade area.

Article 3

(1) Investments by nationals or companies of either Contracting Party shall enjoy full protection in the territory of the other Contracting Party.

(2) Investments by nationals or companies of either Contracting Party shall not be expropriated in the territory of the other Contracting Party except for the public interest and against compensation. Such compensation would represent the equivalent at market prices of the investment expropriated; it shall be actually realizable, freely transferable, and shall be made without delay. Such compensation shall be fixed at the date of expropriation, nationalization or dispossession. Any dispute as to the conformity of such expropriation with the relevant legislation, or as to the amount of the compensation, would be subject, at the request of the interested Party, to review by due process of law in competent Courts of the country where the investment has taken place.

(3) Nationals or companies of either Contracting Party whose investments suffer losses in the territory of the other Contracting Party owing to war, other armed conflict, or to other incidents considered as such by the international law, shall be accorded treatment no less favourable by such other Contracting Party than that Party accords to its own nationals or companies, as regards indemnification or compensation.

(4) Nationals or companies of either Contracting Party shall enjoy most-favoured-nation treatment in the territory of the other Contracting Party in respect of the matters provided for in the present Article.

Article 4

Either Contracting Party shall in respect of investments by nationals or companies of the other Contracting Party grant to those nationals or companies the free transfer of:

1. returns;
2. royalties deriving from incorporeal rights as defined in Article 8, paragraph 1, letters *d*) and *e*);
3. instalments in repayment of loans aiming at direct participation in the investment;
4. amounts spent for the management of the investment in the territory of the other Contracting Party;
5. additional funds necessary for the maintenance of the investment in either countries;
6. the value of partial or total liquidation of the investment, including a liquidation effected as a result of any event mentioned in paragraph 3 of Article 3

Article 5.

In case one Contracting Party has granted any financial security against non-commercial risks in respect of an investment by a national or a company in the territory of the other Contracting Party, the latter shall recognize the subrogation by assignment of the granter to the rights of the investor as to damage, if payment has been made under that security to the extent of that payment and within the rights of the investor. As regards the transfer of payments to be made to the Contracting Party concerned by virtue of such assignment, Articles 3 and 4 shall apply respectively.

Article 6.

Transfers under Articles 3, 4 and 5 shall be made without delay. Such transfer would be made in convertible currency according to the legislation in force in the territories of both Contracting Parties at the rate of exchange applied to the financial transactions on the date this transfer is made.

Article 7.

In case either Contracting Party has agreed upon more favourable terms with nationals or companies of the other Contracting Party, such terms shall supersede those specified in this Agreement.

Article 8

(1) The term "investment" comprises every kind of asset accepted in accordance with the respective prevailing legislation of either Contracting Party, and more particularly, though not exclusively.

- a) Movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as mortgages, liens, pledges, usufructs and similar rights;
- b) shares of companies and other kinds of interest;
- c) claims to money utilized with the purpose of creating an economic value or to any performance having an economic value;
- d) copyrights, industrial property rights, technical processes, know-how, trade marks and trade-names;
- e) business concessions under public law, including concessions to search for, extract or exploit natural resources.

Any admitted alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as investment.

(2) The term "returns" means

The amounts yielded by an investment for a definite period as profit or interest.

(3) The term "Nationals" means

Physical persons who, according to the respective legislation of each Contracting Party, are considered citizens of that Country.

(4) The term "company" means

Any legal entity established on the territory of either Contracting Party according to its national legislation and having its seat within its territory.

Article 9.

The present Agreement shall also apply to investments by nationals or companies of either Contracting Party, made prior to the entering into force of this Agreement and accepted in accordance with the respective prevailing legislation of either Contracting Party.

Article 10

(1) Disputes concerning the interpretation or application of the present Agreement should, if possible, be settled by the Government of the two Contracting Parties.

(2) If a dispute cannot thus be settled, it shall upon the request of either Contracting Party be submitted to an arbitral tribunal.

(3) Such arbitral tribunal shall be constituted for each individual case as follows: Each Contracting Party shall appoint one member, and these two members shall agree upon a national of a third country as their chairman to be appointed by the Governments of the two Contracting Parties. Such members shall be appointed within two months, and such chairman within three months, from the date on which either Contracting Party has informed the other Contracting Party that it wants to submit the dispute to an arbitral tribunal.

(4) If the periods specified in paragraph 3 above have not been observed, either Contracting Party may, in the absence of any other relevant agreement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President should make the necessary appointments. If the Vice-President is prevented from discharging the said function, the Member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party should make the necessary appointments.

(5) The arbitral tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. Such decisions shall be final and binding. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member and of its counsel in the

arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties. The arbitral tribunal may make a different regulation concerning costs. In all other respects, the arbitral tribunal shall determine its own procedure.

(6) Local judicial remedies should be exhausted before any dispute can be submitted to an arbitral tribunal

Article 11

The provisions of the present Agreement shall apply irrespective of the existence of diplomatic or consular relations.

Article 12

(1) The present Agreement shall enter into force three months after the exchange of instruments of ratification. It shall remain in force for a period of five years and shall continue in force thereafter for another period of five years and so forth, unless denounced in writing by either Contracting Party one year before its expiration.

(2) In respect of investments made prior to the date of termination of the present Agreement, the provisions of Articles 1 to 12 shall continue to be effective for a further period of five years from the date of termination of the present Agreement.

DONE at Cairo, on 29th April 1975 in English language in two original copies

For the Republic of Italy

MARIANO RUMOR

For the Arab Republic of Egypt

ISMAIL FAHMY

PROTOCOL

On signing the Agreement concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments, concluded between the Arab Republic of Egypt and the Republic of Italy, the undersigned plenipotentiaries have, in addition, agreed on the following provisions which should be regarded as an integral part of the said Agreement.

(1) *Ad Articles 1 and 2*

Investments to be made in accordance with the laws and regulations of a Contracting Party in its territory by nationals or companies of the other Contracting Party shall enjoy the full protection of the present Agreement. Either Contracting Party may subject investments to prior formal approval in accordance with its respective laws and regulations. If an admission procedure is required for making an investment, such investment shall enjoy the protection of the present Agreement as from the date of the issuing of the document of admission.

Applications for foreign investments in the Arab Republic of Egypt should be submitted to the General Authority for Arab and Foreign Investments and Free Zones.

(2) *Ad Article 2*

a) The following shall more particularly, though not exclusively, be deemed "activity" within the meaning of paragraph 2 of Article 2: the management, maintenance, use, and enjoyment of an investment. The following measures shall in particular, be deemed "treatment less favourable" within the meaning of paragraph 2 of Article 2 if directed in a discriminatory way against nationals or companies of the other Contracting Party: restricting the purchase of raw or auxiliary materials, of power or fuel or of means of production or operation of any kind, impeding the marketing of products inside or outside the country, as well as any other measures having similar effects.

b) Paragraph 2 of Article 2 shall not apply to entry, sojourn and activity as an employee.

Measures that have to be taken for reasons of public security and order, public health or morality shall not be deemed "treatment less favourable" within the meaning of Article 2.

(3) *Ad Article 3*

The provisions of paragraph 2 of Article 3 shall also apply to any measure of expropriation, nationalization or dispossession, either direct or indirect, against investments made by nationals or companies of the other Contracting Party. Expropriation shall mean the taking away of any property right which in itself or in conjunction with other rights constitutes an investment.

(4) *Ad Article 4*

"Liquidation" within the meaning of Article 4 shall be deemed to include any disposal effected for the purpose of completely or partly giving up the investment concerned.

(5) *Ad Article 5*

In the event of voluntary liquidation or in case the investor, for reason beyond his control cannot continue to invest the funds transferred to the Arab Republic of Egypt, the capital invested, plus a certain percentage, would be completely transferred within delays stipulated by the laws and regulations in force in either countries

(6) *Ad Article 6.*

The term "without delay" within the meaning of paragraph 1 of Article 6 is deemed to be fulfilled if a transfer is made within such period as is normally required for the completion of transfer formalities.

The term "rate of exchange" within the meaning of Article 6 is intended to be the rate of exchange applied to the financial transactions expressed in freely convertible currency.

(7) *Ad Articles 2 and 8.*

a) Returns from an investment, as well as returns from reinvested returns, shall enjoy the same protection as the original investment.
b) Without prejudice to any other method of determining nationality, any person in possession of a valid national passport issued by the appropriate authorities of either Contracting Party shall be deemed to be a national of that Party.

(8) Whenever goods or persons connected with the making of investments are to be transported, either Contracting Party shall neither exclude nor hinder transportation enterprises of the other Contracting Party and shall issue permits as required to carry out such transports.

DONE at Cairo, on 28th April 1975 in English language in two original copies

For the Republic of Italy

MARIANO RUMOR

For the Arab Republic of Egypt

ISMAIL FAHMY

ANNEX 1

Cairo, 29th April 1975

The Deputy Prime Minister
and Minister of Foreign Affairs
of the Arab Republic of Egypt

Excellency,

Intending to facilitate and promote the making and developing of investments by Italian nationals or companies in the Arab Republic of Egypt the Government of the Arab Republic of Egypt will grant the necessary permits to Italian nationals who in connection with investments by Italian nationals or companies desire to enter and stay in the Arab Republic of Egypt and to carry on an activity there as employees, except as reasons of public order and security, of public health or morality may warrant otherwise.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

ISMAIL FAHMY

His Excellency

Mariano Rumor

Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Italy

ANNEX 1

Cairo, 29th April 1975

The Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Italy

Excellency,

I have the honour to confirm the receipt of your letter of to-day which reads as follows

"Intending to facilitate and promote the making and developing of investments by Italian nationals or companies in the Arab Republic of Egypt, the Government of the Arab Republic of Egypt will grant the necessary permits to Italian nationals who in connection with investments by Italian nationals or companies desire to enter and stay in the Arab Republic of Egypt and to carry on an activity there as employees, except as reasons of public order and security, of public health or morality may warrant otherwise".

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration

MARIANO RUMOR

His Excellency

Ismail Fahmy

Deputy Prime Minister
and Minister of Foreign Affairs
of the Arab Republic of Egypt

ANNEX 2

Cairo, 29th April 1975

The Deputy Prime Minister
and Minister of Foreign Affairs
of the Arab Republic of Egypt

Excellency,

I would like to confirm that we have agreed upon the following:

Transfers made according to Articles 3, 4 or 5 of the Agreement will be effected without delay in the currency agreed upon in accordance with paragraph 6 of the Protocol.

If either of the periods stipulated in paragraph 6 of the Protocol is exceeded, the Contracting Party concerned will apply a rate of exchange not less favourable than the rate valid on the last day of the respective periods stipulated in paragraph 6 of the Protocol.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration

ISMAIL FAHMY

His Excellency

Mariano Rumor

Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Italy

ANNEX 2

Cairo, 29th April 1975

The Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Italy

Excellency,

I have the honour to confirm the receipt of your letter of today which reads as follows

" I would like to confirm that we have agreed upon the following:

Transfers made according to Article 3, 4 or 5 of the Agreement will be effected without delay in the currency agreed upon in accordance with paragraph 6 of the Protocol.

If either of the periods stipulated in paragraph 6 of the Protocol is exceeded, the Contracting Party concerned will apply a rate of exchange not less favourable than the rate valid on the last day of the respective periods stipulated in paragraph 6 of the Protocol".

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration

MARIANO RUMOR

His Excellency

Ismail Fahmy

Deputy Prime Minister
and Minister of Foreign Affairs
of the Arab Republic of Egypt

Cairo, 29th April 1975

The Deputy Prime Minister
and Minister of Foreign Affairs
of the Arab Republic of Egypt

Excellency,

I have the honour to inform you that the Government of the Arab Republic of Egypt in order to promote the making of investments by nationals or companies of the Republic of Italy in the territory of the Arab Republic of Egypt prior to the entry into force of the Agreement, will provisionally apply the Agreement as from the day of signature and is ready to issue as from that date the documents of admission as referred to in paragraph 1 of the Protocol to the present Agreement.

This declaration of intent is exclusively given with the aim that the Government of the Republic of Italy may consider the issuing of guarantees for investments to be made by Italian nationals or companies in the Arab Republic of Egypt prior to the entry into force of the Agreement.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration

ISMAIL FAHMY

His Excellency

Mariano Rumor

Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Italy

Cairo, 29th April 1975

The Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Italy

Excellency,

I have the honour to confirm the receipt of your letter of to-day which reads as follows

" I have the honour to inform you that the Government of the Arab Republic of Egypt in order to promote the making of investments by nationals or companies of the Republic of Italy in the territory of the Arab Republic of Egypt prior to the entry into force of the Agreement, will provisionally apply the Agreement as from the day of signature and is ready to issue as from that date the documents of admission as referred to in paragraph 1 of the Protocol to the present Agreement.

This declaration of intent is exclusively given with the aim that the Government of the Republic of Italy may consider the issuing of guarantees for investments to be made by Italian nationals or companies in the Arab Republic of Egypt prior to the entry into force of the Agreement "

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration

MARIANO RUMOR

His Excellency

Ismail Fahmy

Deputy Prime Minister
and Minister of Foreign Affairs
of the Arab Republic of Egypt

ACCORDO TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
RELATIVO ALLA PROMOZIONE ED ALLA RECIPROCA PROTEZIONE
DEGLI INVESTIMENTI

La Repubblica d'Italia e la Repubblica Araba d'Egitto, desiderando intensificare la collaborazione tra i due Paesi,

Intendendo creare condizioni favorevoli agli investimenti da parte dei cittadini (*nationals*) e società dei rispettivi Paesi nel territorio dell'altro Paese e

Riconoscendo che la promozione e la protezione di tali investimenti sono atte a stimolare il flusso di capitali a beneficio della prosperità economica di entrambi i Paesi,

Hanno convenuto quanto segue

Articolo 1

Ciascuna Parte contraente promuoverà, per quanto possibile, sul proprio territorio l'investimento di capitali da parte dei cittadini (*nationals*) o delle società dell'altra Parte contraente e ammetterà tali investimenti in conformità alla propria legislazione. In ogni caso essa accorderà a tali investimenti un trattamento giusto ed equo.

Articolo 2

1 Nessuna delle Parti contraenti assoggetterà gli investimenti interamente posseduti da cittadini (*nationals*) o società dell'altra Parte contraente ad un trattamento meno favorevole di quello che accorda ad investimenti dei propri cittadini (*nationals*) o società, o ad investimenti dei cittadini (*nationals*) o società di qualsiasi Paese terzo.

2 Nessuna delle Parti contraenti assoggetterà nel proprio territorio cittadini (*nationals*) o società dell'altra Parte contraente, per quanto concerne la loro attività in relazione agli investimenti, ad un trattamento meno favorevole di quello che accorda ai propri cittadini (*nationals*) o società oppure ai cittadini (*nationals*) o società di qualsiasi Paese terzo.

3 Il trattamento così concesso non si applicherà ai privilegi che l'una o l'altra delle Parti contraenti accorda ai cittadini (*nationals*) o società di un Paese terzo a causa della sua appartenenza, come membro o associato, ad un'unione doganale, ad un mercato comune o ad un'area di libero scambio.

1 Gli investimenti di cittadini (*nationals*) o società di una delle Parti contraenti godranno di completa protezione nel territorio dell'altra Parte contraente.

2. Gli investimenti di cittadini (*nationals*) o società di una delle Parti contraenti non saranno espropriati nel territorio dell'altra Parte contraente, salvo che nel pubblico interesse e dietro compenso. Tale compenso rappresenterebbe l'equivalente dell'investimento espropriato a prezzo di mercato; dovrà essere effettivamente realizzabile, liberamente trasferibile e dovrà essere versato senza indugi. Tale compenso verrà stabilito alla data dell'esproprio, nazionalizzazione, o della spoliatura. Qualsiasi disputa circa la conformità di tale esproprio alla legislazione pertinente, o circa l'ammontare del compenso, sarebbe soggetta, su richiesta della Parte interessata, a un riesame attraverso un giusto procedimento legale dinanzi ai tribunali competenti del Paese ove l'investimento venne effettuato.

3. Ai cittadini (*nationals*) delle società delle Parti contraenti i cui investimenti subiscono delle perdite nel territorio dell'altra Parte contraente a causa di guerra, altro conflitto armato, o altri incidenti — considerati tali dal diritto internazionale — verrà accordato da detta altra Parte contraente un trattamento che non sia meno favorevole di quello che tale Parte accorda ai propri cittadini (*nationals*) o società per quanto concerne l'indennizzo o il compenso.

4. I cittadini (*nationals*) o le società di una delle Parti contraenti godranno del trattamento di nazione più favorita nel territorio dell'altra Parte contraente per quanto attiene alle questioni di cui al presente articolo.

Articolo 4

Una delle Parti contraenti concederà, in relazione agli investimenti da parte di cittadini (*nationals*) o società dell'altra Parte contraente, a tali cittadini (*nationals*) o società il libero trasferimento di:

- 1) profitti;
- 2) *royalties* derivanti da diritti incorporati come definiti all'articolo 8, paragrafo 1, lettere *d*) ed *e*);
- 3) rate in restituzione di prestiti miranti alla diretta partecipazione agli investimenti;
- 4) somme spese per l'amministrazione dell'investimento nel territorio dell'altra Parte contraente;
- 5) fondi aggiuntivi necessari per il mantenimento dell'investimento in uno o l'altro dei Paesi;
- 6) il valore della legislazione parziale o totale dell'investimento ivi inclusa una liquidazione effettuata a seguito di qualsiasi evento di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3

Articolo 5

Qualora una Parte contraente abbia concesso una qualsiasi assicurazione finanziaria contro rischi non commerciabili rispetto a un investimento di un cittadino (*national*) o società nel territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima riconoscerà la surrogazione per nomina-assegnazione del concedente ai diritti dell'investitore in relazione ai danni, se il pagamento è stato effettuato con tale assicurazione nella misura di tale pagamento e nell'ambito dei diritti dell'investitore. Per quanto concerne il trasferimento dei pagamenti da effettuarsi alla Parte contraente interessata in virtù di tale assegnazione-nomina, si applicheranno rispettivamente gli articoli 3 e 4.

Articolo 6

I trasferimenti ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 verranno effettuati senza indugio in valuta convertibile conformemente alla legislazione in vigore nei territori di entrambe le Parti contraenti ai tassi di cambio applicati alle transazioni finanziarie alla data in cui viene effettuato detto trasferimento

Articolo 7

Qualora una delle Parti contraenti avesse concordato condizioni più favorevoli con i cittadini (*nationals*) o società dell'altra Parte contraente, tali condizioni sostituiranno quelle specificate nel presente Accordo.

Articolo 8

1 Il termine « investimento » comprende qualsiasi tipo di bene patrimoniale accettato in conformità con la rispettiva legislazione prevalente di una delle Parti contraenti e, più particolarmente, sebbene non esclusivamente:

- a) proprietà mobiliare e immobiliare così come altri diritti *in rem*, quali ipoteche, pegni, garanzie, usufrutti e diritti simili;
- b) azioni di società e altri tipi di interessi;
- c) diritto su somme utilizzate al fine di creare un valore economico o su qualsiasi prestazione avente valore economico;
- d) diritti di autore, diritti su proprietà industriali, processi tecnici, *know-how*, marchi di fabbrica e ragione sociale;
- e) concessioni commerciali ai sensi del diritto pubblico, ivi incluse le concessioni per la ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

Ogni alterazione ammessa della forma in cui tali beni patrimoniali sono investiti non influirà sulla loro classificazione quali investimenti

2. Il termine « proventi » significa: le somme che fruttano un investimento per un periodo definito sotto forma di profitti o interessi

3 Il termine « cittadini - *nationals* » significa: le persone fisiche che, conformemente alla rispettiva legislazione di ciascuna Parte contraente, sono considerati cittadini di tale Paese.

4 Il termine « società » significa qualsiasi persona giuridica stabilita sul territorio di una delle due Parti contraenti conformemente alla sua legislazione nazionale ed avente la sua sede nell'ambito del territorio di tale Parte contraente.

Articolo 9

Il presente Accordo si applicherà anche agli investimenti di cittadini (*national*) o società di una delle Parti contraenti, fatti prima dell'entrata in vigore del presente Accordo ed accettati in conformità alla rispettiva legislazione prevalente di uno degli Stati contraenti.

Articolo 10

1 Le dispute riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo dovrebbero, se possibile, essere risolte dal Governo delle due Parti contraenti

2. Se una disputa non potrà essere risolta in tal modo, essa, su richiesta di una delle Parti contraenti dovrà essere sottoposta ad un tribunale d'arbitrato

3. Tale tribunale d'arbitrato sarà costituito per ciascun singolo caso come segue: ciascuna Parte contraente nominerà un membro e questi due membri concorderanno sulla nomina di un cittadino (*national*) di un Paese terzo quale loro presidente da parte dei Governi delle due Parti contraenti. Tali membri saranno nominati entro due mesi e tale presidente entro tre mesi dalla data in cui una delle Parti contraenti ha informato l'altra Parte contraente che desidera sottoporre la disputa ad un tribunale d'arbitrato.

4 Se i termini di cui al paragrafo 3 che precede non sono stati osservati, una delle Parti contraenti può, in mancanza di qualsiasi altro accordo pertinente, invitare il Presidente della Corte internazionale di giustizia a fare le necessarie nomine. Qualora il Presidente sia un cittadino di una delle Parti contraenti o se è in altro modo impedito a svolgere detta funzione, il Vice Presidente dovrà fare le necessarie nomine. Se il Vice Presidente non potesse svolgere detta funzione, il membro della Corte internazionale di giustizia immediatamente successivo per anzianità e che non sia un cittadino di una delle Parti contraenti dovrà fare le necessarie nomine.

5 Il tribunale d'arbitrato raggiungerà le sue decisioni con la maggioranza dei voti. Tali decisioni saranno definitive e vincolanti. Ciascuna Parte contraente dovrà sostenere l'onere relativo al suo membro e al

suo Consiglio nelle procedure d'arbitrato; l'onere del Presidente e gli oneri restanti verranno sostenuti in parti eguali da entrambe le Parti contraenti. Il tribunale d'arbitrato potrà emettere un diverso regolamento relativo agli oneri. Per tutti gli altri aspetti, il tribunale d'arbitrato determinerà la propria procedura

6 Prima di sottoporre qualsiasi disputa ad un tribunale d'arbitrato, dovranno essere stati esperiti tutti i ricorsi giudiziari locali

Articolo 11

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari

Articolo 12

1 Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Resterà in vigore per un periodo di cinque anni e continuerà a restare in vigore dopo tale termine per un successivo periodo di cinque anni e così di seguito, salvo che non venga denunciato per iscritto da una delle Parti contraenti un anno prima della sua scadenza.

2. Rispetto agli investimenti effettuati prima della data del termine del presente Accordo, le disposizioni degli articoli dall'1 al 12 continueranno ad essere efficaci per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data del termine del presente Accordo.

Fatto al Cairo il 29 aprile 1975 nella lingua inglese in due originali

(Seguono le firme)

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo riguardante la promozione e la reciproca protezione degli investimenti, concluso tra la Repubblica Araba d'Egitto e la Repubblica d'Italia, i sottoscritti plenipotenziari hanno, inoltre, convenuto sulle seguenti disposizioni che dovrebbero essere considerate parte integrante di detto Accordo.

1 Addenda articoli 1 e 2

Gli investimenti da effettuarsi conformemente alle leggi e regolamenti di una Parte contraente sul suo territorio da parte di cittadini o società dell'altra Parte Contraente godranno della piena protezione del presente Accordo. Una delle Parti contraenti può assoggettare gli investimenti ad una precedente approvazione formale in conformità alle rispettive leggi e regolamenti. Se è necessaria una procedura di ammissione per effettuare un investimento, tale investimento godrà della protezione del presente Accordo dalla data dell'emissione del documento di ammissione.

Le domande per investimenti stranieri nella Repubblica Araba d'Egitto dovranno essere presentate alla General Authority for Arab and Foreign Investments and Free Zones.

2 Addendum articolo 2

a) Più particolarmente, quanto segue verrà considerato, sebbene non in via esclusiva, essere « attività » nell'ambito del significato del paragrafo 2 dell'articolo 2: l'amministrazione, mantenimento, uso e godimento di un investimento. Le seguenti misure, in particolare, verranno considerate « trattamento meno favorevole » nell'ambito del significato del paragrafo 2 dell'articolo 2 se (saranno) dirette in modo discriminatorio contro cittadini o società dell'altra Parte contraente: limitare l'acquisto di materie prime o ausiliarie, di energia o carburante o di mezzi di produzione o funzionamento di qualsiasi tipo, impedire il *marketing* (compravendita diretta) di prodotti dentro o fuori il Paese, così come qualsiasi altra misura avente effetti simili.

b) Il paragrafo 2 dell'articolo 2 non si applicherà all'ingresso, soggiorno e attività in qualità di impiegato.

Le misure che debbono essere adottate per ragioni di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, di sanità pubblica o moralità non verranno considerate « trattamento meno favorevole » nell'ambito del significato dell'articolo 2.

3. *Addendum articolo 3*

Le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 2 si applicheranno anche a qualsiasi misura di esproprio, nazionalizzazione o spoliazione, sia diretta che indiretta, contro investimenti effettuati da cittadini o società dell'altra Parte contraente. Esproprio significherà la privazione di qualsiasi diritto di proprietà che, per se stesso, o aggiunto ad altri diritti costituisce un investimento.

4 *Addendum articolo 4*

« Liquidazione » nell'ambito del significato dell'articolo 4 sarà ritenuto includere qualsiasi cessione effettuata al fine di spogliarsi, completamente o in parte, dell'investimento in questione.

5 *Addendum articolo 5*

In caso di liquidazione volontaria, o qualora l'investitore per ragioni che sfuggono al suo controllo non possa continuare ad investire i fondi trasferiti nella Repubblica Araba di Egitto, il capitale investito, nonchè una certa percentuale, verrebbe completamente trasferito con le dilazioni fissate dalle leggi e regolamenti in vigore nei due Paesi.

6 *Addendum articolo 6*

Il termine « senza indugio », come da suo significato al paragrafo 1 dell'articolo 6, verrà considerato attuato se il trasferimento è effettuato entro il periodo di tempo normalmente necessario per il completamento delle formalità inerenti al trasferimento

Per termine « tasso di cambio », come da suo significato all'articolo 6, si intende il tasso di cambio applicato alle transazioni finanziarie effettuate in valuta liberamente convertibile.

7 *Addenda articoli 2 e 8*

a) I redditi da investimenti, nonchè i redditi da redditi reinvestiti, godranno della stessa protezione goduta dall'investimento originario.

b) Senza pregiudizio degli altri metodi per determinare la cittadinanza, qualsiasi persona in possesso di un passaporto nazionale valido emesso dalle competenti autorità di una delle Parti contraenti sarà ritenuto essere cittadino (*national*) di tale Parte contraente.

8. Qualora merci o persone connesse alla realizzazione di investimenti debbano essere trasportate, le Parti contraenti non escluderanno nè

ostacoleranno le imprese di trasporti dell'altra Parte contraente e rilasceranno i necessari permessi per effettuare tali trasporti.

Fatto al Cairo il 29 aprile 1975 nella lingua inglese in due copie originali.

(*Seguono le firme*)

ALLEGATO 1

Cairo, 29 aprile 1975

Vice Primo Ministro
e Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Araba di Egitto

Eccellenza,

Con l'intento di facilitare e promuovere la realizzazione e lo sviluppo di investimenti da parte di cittadini (*nationals*) o compagnie italiani nella Repubblica Araba di Egitto, il Governo della Repubblica Araba di Egitto concederà i permessi necessari ai cittadini (*nationals*) italiani i quali, in relazione ad investimenti da parte di cittadini o società italiani, desiderino entrare e stare nella Repubblica Araba di Egitto e svolgervi un'attività quali impiegati, salvo che ragioni di ordine pubblico e sicurezza, di sanità o pubblica moralità non giustifichino il contrario.

Voglia accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Ismail FAHMY

Sua Eccellenza

Mariano RUMOR

Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

ALLEGATO 1

Cairo, 29 aprile 1975

Il Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna che qui di seguito riporto:

« Con l'intento di facilitare e promuovere la realizzazione e lo sviluppo di investimenti da parte di cittadini (*nationals*) o compagnie italiani nella Repubblica Araba di Egitto, il Governo della Repubblica Araba di Egitto concederà i permessi necessari ai cittadini (*nationals*) italiani i quali, in relazione ad investimenti da parte di cittadini o società italiani, desiderino entrare e stare nella Repubblica Araba di Egitto e svolgervi un'attività quali impiegati, salvo che ragioni di ordine pubblico e sicurezza, di sanità o pubblica moralità non giustifichino il contrario ».

Voglia accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Mariano RUMOR

Sua Eccellenza

Ismail FAHMY

Vice Primo Ministro
e Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Araba di Egitto

Cairo, 29 aprile 1975

Vice Primo Ministro
e Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Araba di Egitto

Eccellenza,

Desidero confermare che abbiamo concordato quanto segue

Trasferimenti eseguiti in base agli articoli 3, 4 o 5 dell'Accordo saranno effettuati senza ritardi nella valuta convenuta in conformità con il paragrafo 6 del Protocollo.

Se uno dei periodi stipulati al paragrafo 6 del Protocollo viene superato, la Parte contraente interessata applicherà un tasso di scambio non meno favorevole del tasso valido l'ultimo giorno dei rispettivi periodi stipulati al paragrafo 6 del Protocollo.

Voglia accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Ismail FAHMY

Sua Eccellenza

Mariano RUMOR

Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Cairo, 29 aprile 1975

Il Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna che qui di seguito riporto:

« Desidero confermare che abbiamo concordato quanto segue

Trasferimenti eseguiti in base agli articoli 3, 4 o 5 dell'Accordo saranno effettuati senza ritardi nella valuta convenuta in conformità con il paragrafo 6 del Protocollo.

Se uno dei periodi stipulati al paragrafo 6 del Protocollo viene superato, la Parte contraente interessata applicherà un tasso di scambio non meno favorevole del tasso valido l'ultimo giorno dei rispettivi periodi stipulati al paragrafo 6 del Protocollo ».

Voglia accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Mariano RUMOR

Sua Eccellenza

Ismail FAHMY

Vice Primo Ministro
e Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Araba di Egitto

ALLEGATO 3

Cairo, 29 aprile 1975

Vice Primo Ministro
e Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Araba di Egitto

Eccellenza,

Ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica Araba di Egitto, al fine di promuovere la realizzazione di investimenti da parte di cittadini (*nationals*) o società della Repubblica Italiana sul territorio della Repubblica Araba di Egitto prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, applicherà provvisoriamente l'Accordo a partire dalla data della firma, ed è pronto ad emettere, da tale data, i documenti di ammissione di cui al paragrafo 1 del Protocollo relativo al presente Accordo.

La presente dichiarazione di intenti viene fatta esclusivamente allo scopo di permettere al Governo della Repubblica Italiana di considerare il rilascio di garanzie per gli investimenti che verranno effettuati da cittadini o società italiani nella Repubblica Araba di Egitto prima dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Voglia accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Ismail FAHMY

Sua Eccellenza

Mariano RUMOR

Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

ALLEGATO 3

Cairo, 29 aprile 1975

Il Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna che qui di seguito riporto:

« Ho l'onore di informarla che il Governo della Repubblica Araba di Egitto, al fine di promuovere la realizzazione di investimenti da parte di cittadini (*nationals*) o società della Repubblica Italiana sul territorio della Repubblica Araba di Egitto prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, applicherà provvisoriamente l'Accordo a partire dalla data della firma, ed è pronto ad emettere, da tale data, i documenti di ammissione di cui al paragrafo 1 del Protocollo relativo al presente Accordo.

La presente dichiarazione di intenti viene fatta esclusivamente allo scopo di permettere al Governo della Repubblica Italiana di considerare il rilascio di garanzie per gli investimenti che verranno effettuati da cittadini o società italiani nella Repubblica Araba di Egitto prima dell'entrata in vigore dell'Accordo »

Voglia accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Mariano RUMOR

Sua Eccellenza

Ismail FAHMY

Vice Primo Ministro
e Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Araba di Egitto

Visto, il Ministro degli affari esteri

FORLANI